

## **Relazione tecnica**

**Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2008 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011**

**(deliberazione ARG/elt 138/08)**

## **1 Premessa**

1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica riguarda l'aggiornamento periodico (quarto trimestre 2008) delle componenti tariffarie e delle disposizioni di erogazione in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui alla parte IV del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-20011" (Testo Integrato<sup>1</sup>).

1.2 Essa prevede interventi relativamente ai seguenti profili:

- a) disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e in materia di regimi tariffari speciali e di erogazione di fondi alla Sogin S.p.A.;
- b) aggiornamento di alcune componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, ai sensi dell'articolo 45.5 del Testo Integrato;
- c) attivazione della componente tariffaria As, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 117/08<sup>2</sup>;
- d) prosecuzione del processo di revisione dei meccanismi di deroga per l'applicazione delle componenti A per consumi molto elevati, iniziato con deliberazione ARG/elt 38/08<sup>3</sup>;
- e) aggiornamento del Testo Integrato con quanto previsto dalla recenti disposizioni dell'Autorità in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

1.2 Di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio ciascuno dei cinque profili appena elencati.

## **2 Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e in materia di regimi tariffari speciali**

### ***Erogazione conto A2 in favore di Sogin***

- 2.1 Nel corso del 2008 sono previste alcune spese straordinarie per il riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato, con conseguente significativo incremento delle esigenze finanziarie di Sogin a copertura degli oneri nucleari.
- 2.2 Per far fronte a tali aumenti di spesa, con deliberazione n. 353/07<sup>4</sup> l'Autorità aveva adeguato in aumento l'aliquota della componente tariffaria A2, il cui valore medio a livello nazionale era passato da 0,10 a 0,18 centesimi di euro/kWh a far data dall'1 gennaio 2008.
- 2.3 Con la medesima delibera l'Autorità aveva dato disposizioni alla Cassa per l'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2008, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato (di seguito: Conto A2).

---

<sup>1</sup> Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, c.s.m.i.

<sup>2</sup> Deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08.

<sup>3</sup> Deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08.

<sup>4</sup> Deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/0.

- 2.4 Con successiva deliberazione ARG/elt 38/08, l'Autorità aveva dato disposizioni alla Cassa di provvedere all'erogazione di ulteriori 150 milioni di euro alla Sogin, a valere sul medesimo Conto A2.
- 2.5 A fronte delle spese straordinarie per il riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare presso la Sogin non risultano comunque adeguate a garantire una adeguata liquidità fino al 31 dicembre 2008.
- 2.6 Ciò in considerazione anche del fatto che gli oneri nucleari a consuntivo relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 sono stati coperti con la liquidità degli acconti nucleari presso la Sogin stessa, ai sensi di quanto stabilito con le deliberazioni n. 103/06<sup>5</sup>, n.121/07<sup>6</sup> e ARG/elt 55/08<sup>7</sup>, e che pertanto nessuna erogazione è stata effettuata dalla Cassa per la copertura dei suddetti costi riconosciuti.
- 2.7 Pertanto, già con deliberazione ARG/elt 86/08<sup>8</sup>, l'Autorità aveva dato disposizioni alla Cassa per l'erogazione di 150 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 31 luglio 2008, a valere sul Conto A2.
- 2.8 Con comunicazione del 5 agosto 2008<sup>9</sup> la Sogin ha confermato all'Autorità la necessità di un'ulteriore erogazione di 50 milioni di euro nel mese di ottobre, secondo le previsioni già precedentemente elaborate dagli uffici dell'Autorità.
- 2.9 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica viene quindi dato mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 ottobre 2008, all'erogazione a titolo di acconto di 50 milioni di euro alla Sogin a valere sul Conto A2.

***Regimi tariffari speciali: proroga termine di cui alla deliberazione n. 190/06***

- 2.10 La Commissione europea, con Decisione C(2006) 3225def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, previsti all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05<sup>10</sup>.
- 2.11 Nelle more della decisioni della Commissione europea, l'Autorità, con deliberazione n. 190/06<sup>11</sup>, ha disposto che la Cassa avrebbe continuato a riconoscere la componente compensativa<sup>12</sup> alle utenze di cui al precedente punto, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea
- 2.12 La suddetta a garanzia doveva essere tale da coprire le somme che sarebbero state erogate a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 190/06 fino al 31 dicembre 2006. Detta scadenza è stata successivamente prorogata al 30 giugno 2007 (deliberazione n.319/06<sup>13</sup>), al 31 dicembre 2007 (deliberazione n. 145/07<sup>14</sup>) e al 30 giugno 2008 (deliberazione ARG/elt 38/08) sempre nelle more di una decisione da parte della Commissione.

---

<sup>5</sup> Deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006, n. 103.

<sup>6</sup> Deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2007, n. 121.

<sup>7</sup> Deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 55/08.

<sup>8</sup> Deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08.

<sup>9</sup> Comunicazione della Sogin del 5 agosto 2008, prot. generale n. 25928 del 25 agosto 2008.

<sup>10</sup> Legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.

<sup>11</sup> Deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06.

<sup>12</sup> Disciplinata prima dall'articolo 73 del Testo integrato 2004-2007 e poi dal comma 74.4 del Testo integrato.

<sup>13</sup> Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06.

<sup>14</sup> Deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07.

- 2.13 Con la decisione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale per la società Terni e sue aventi causa ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007. Relativamente a detta decisione, le aventi causa della società ex-Terni hanno depositato ricorso al Tribunale di primo grado chiedendone l'annullamento, mentre il Governo italiano l'ha impugnata innanzi agli organi di giustizia comunitaria.
- 2.14 La Commissione europea non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica.
- 2.15 In attesa del pronunciamento della Commissione europea anche in relazione al settore dell'alluminio primario, il provvedimento oggetto della presente relazione dispone un ulteriore differimento al 31 dicembre 2008 del termine di copertura delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06 e successive modificazioni.

***Regimi tariffari speciali: disposizioni per la società Alcoa***

- 2.16 Sulla base della documentazione fornita dalla società Alcoa, soggetto beneficiario del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, risulta che negli anni 2004, 2005 e 2006 il fornitore sul mercato libero della suddetta società ha pagato, per conto della medesima, circa 3,3 milioni di euro relativamente al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03<sup>15</sup> (corrispondente alla componente tariffaria UC5 applicata sul mercato vincolato), procedendo solo in una fase successiva al ribaltamento di tale onere alla suddetta società.
- 2.17 L'onere di cui sopra deve essere considerato dalla Cassa ai fini del calcolo della componente compensativa dovuta ad Alcoa.
- 2.18 Tuttavia, il diritto alla compensazione del medesimo onere, con riferimento ad anni successivi al 2005, discende dagli effetti della legge n. 80/05.
- 2.19 Pertanto, quanto previsto al precedente punto 2.17 si applica anche agli oneri relativi ad anni successivi al 2005, ma subordinando detto riconoscimento alla presentazione delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06, come successivamente modificata e prorogata.
- 2.20 Il provvedimento oggetto della presente relazione dispone pertanto che la Cassa sia autorizzata a riconoscere ad Alcoa la compensazione degli importi da questa sostenuti, in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03, limitatamente alla competenza degli anni 2004 e 2005.
- 2.21 Il riconoscimento ad Alcoa della compensazione degli importi da questa sostenuti in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03 di competenza successiva al 2005, viene invece subordinato alla presentazione delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06, come successivamente modificata e prorogata.

***Regimi tariffari speciali: aggiornamento corrispettivo per il servizio di vendita***

- 2.22 Il comma 74.4 del Testo integrato prevede che la componente tariffaria compensativa destinata a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali, sia pari alla differenza tra:

---

<sup>15</sup> Deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03.

- a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
- b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

Il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui alla precedente lettera b) è fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

- 2.23 Con deliberazione n. 159/07<sup>16</sup> e successivamente con deliberazione n. 348/07<sup>17</sup>, l'Autorità ha definito una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita.
- 2.24 Con deliberazione ARG/elt 47/08<sup>18</sup> l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato.
- 2.25 L'Autorità ha aggiornato, con deliberazione n. ARG/elt 137/08<sup>19</sup>, le condizioni economiche del servizio di vendita di energia elettrica di maggior tutela. Coerentemente con le precedenti decisioni dell'Autorità, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, per il trimestre ottobre-dicembre 2008, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, aggiorna i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b). I medesimi sono fissati pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata alla delibera oggetto della presente relazione tecnica.

### **3 Aggiornamento componenti tariffarie**

#### ***Componente A2***

- 3.1 Con deliberazione ARG/elt 103/08<sup>20</sup> l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento degli oneri nucleari sostenuti dalla Sogin, con applicazione a partire dall'esercizio 2008.
- 3.2 Le simulazioni relativamente agli oneri nucleari per i prossimi 24 mesi, elaborate dagli uffici dell'Autorità sulla base del programma a vita intera e del programma triennale trasmesso da Sogin all'Autorità in data 4 aprile 2008 e dell'applicazione dei criteri di cui sopra, fanno prevedere una piccola eccedenza di gettito della componente A2 rispetto agli oneri previsti.
- 3.3 Le disponibilità finanziarie complessive attualmente gestite dalla Cassa paiono comunque adeguate a gestire eventuali transitorie carenze di cassa del conto finanziato dalla componente A2.

---

<sup>16</sup> Deliberazione 25 giugno 2007, n. 159/07.

<sup>17</sup> Deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

<sup>18</sup> Deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008, ARG/elt 63/08.

<sup>19</sup> Deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 137/08.

<sup>20</sup> Deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08.

- 3.4 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria A2. Il valore medio a livello nazionale delle aliquote in vigore nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2008 è dunque fissato pari a 0,164 centesimi di euro/kWh.

#### **Componente A4**

- 3.5 Gli oneri per i prossimi mesi in capo al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 54.1, lettera c), del Testo Integrato sono soggetti alla decisione della Commissione europea circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica.
- 3.6 I ricorsi presentati dal Governo italiano e dalle aventi causa della società ex-Terni contro la decisione della Commissione europea C (2007) 5400 non producono alcun effetto sospensivo circa l'esecuzione della medesima decisione. Sono pertanto in via di definizione le procedure di recupero delle somme percepite dalle medesime società negli anni 2005, 2006 e 2007.
- 3.7 Le disponibilità finanziarie complessive attualmente gestite dalla Cassa paiono adeguate a gestire eventuali transitorie carenze di cassa del conto finanziato dalla componente A4, ove necessario.
- 3.8 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento temporaneo in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria A4, nelle more della Decisione della Commissione Europea in merito al problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica.

#### **Componente A6**

- 3.9 Il "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione" di cui al comma 54.1, lettera e), del Testo Integrato (di seguito: conto A6) alimentato dalla componente tariffaria A6, risulta creditore di oltre 600 milioni di euro nei confronti del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate" di cui al comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato (di seguito: conto A3), alimentato dalla componente tariffaria A3.
- 3.10 Le stime fornite dal Gestore Servizi Elettrici S.p.A. in relazione alla posizione finanziaria connessa alla gestione delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate, nel corso del 2008 e del primo trimestre 2009, fanno prevedere il reintegro da parte del conto A3 al conto A6 di parte considerevole del suddetto credito.
- 3.11 Detto reintegro consente di far fronte agli ultimi oneri di cui all'articolo 1, lettera d) della legge n. 83/03<sup>21</sup> (*stranded costs*) anche in assenza di ulteriori gettiti tariffari della componente tariffaria A6 già a partire dal quarto trimestre 2008.
- 3.12 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'azzeramento della componente tariffaria A6 a partire dal quarto trimestre 2008.

---

<sup>21</sup> Legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25.

## **4 Introduzione della componente tariffaria As**

- 4.1 Con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007<sup>22</sup>, una nuova componente tariffaria A, denominata As, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute (di seguito: clienti del settore elettrico in stato di disagio).
- 4.2 Detti oneri sono posti a capo del "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio", già istituito presso la Cassa, ai sensi del comma 54.1. lettera u) del Testo Integrato, che verrà alimentato dalla suddetta componente tariffaria.
- 4.3 Con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha tra l'altro previsto che il sistema di compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio sia avviato a partire dal quarto trimestre 2008, prevedendo che:
  - a) da tale data, venga avviata l'applicazione della componente tariffaria As;
  - b) le compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 28 febbraio 2009, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2008.
- 4.4 Conseguentemente, con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha definito la nuova struttura tariffaria applicabile alla generalità dell'utenza domestica, che entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2009.
- 4.5 Pertanto, anche nel quarto trimestre 2008, resta in vigore un sistema tariffario che prevede una tutela generalizzata delle utenze domestiche situate presso abitazioni di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW e consumi non superiori alla media.
- 4.6 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposta l'attivazione della componente tariffaria As.
- 4.7 Il valore per il quarto trimestre 2008 della componente tariffaria As è prudenzialmente posto ad un livello iniziale pari a 0,01 centesimi di euro/kWh per tutte le tipologie di utenza.

## **5 Prosecuzione del processo di revisione dei meccanismi di deroga**

- 5.1 Con deliberazione n. 348/07 l'Autorità ha disposto di procedere, dal 1 aprile 2008, all'attivazione del nuovo sistema di deroghe all'imposizione delle componenti A, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, prevedendo che, a tendere, sia applicata a detti clienti un'articolazione tariffaria così definita (articolazione tariffaria obiettivo):
  - a) aliquote differenziate su tre scaglioni di consumo mensile, vale a dire da 0 a 4 GWh/mese, oltre 4 GWh/mese fino a 12 GWh/mese, oltre 12 GWh/mese;
  - b) applicazione allo scaglione tra 4 e 12 GWh/mese di una aliquota pari al 50% di quella applicata al primo scaglione e di un'aliquota nulla per i consumi eccedenti i 12 GWh/mese.

---

<sup>22</sup> Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute"

- 5.2 Con la medesima deliberazione n. 348/07 è stato altresì previsto un percorso di gradualità nel passaggio dalle modalità di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 preesistenti a quelle previste nel precedente alinea, prevedendo che la scaglionatura dei corrispettivi per livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire dall'1 gennaio 2008.
- 5.3 Con deliberazione ARG/elt 38/08 l'Autorità ha dato attuazione alla riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 348/07.
- 5.4 Poiché le aliquote delle componenti tariffarie A2, A3 e A4 avevano registrato, a partire dall'1 gennaio 2008, una variazione in aumento o in diminuzione, con la medesima deliberazione ARG/elt 38/08 erano state modificate le strutture di esazione delle suddette componenti per i clienti in alta e altissima tensione, adottando una struttura tariffaria intermedia calcolata come segue:
- a) un primo scaglione di consumo (fino a 4 GWh/mese) con una aliquota pari alla aliquota pre-riforma senza aggiornamento (in caso di aumento) o aggiornata (nel caso di diminuzione);
  - b) un secondo scaglione di consumo (dai 4 agli 8 GWh/mese), con una aliquota calcolata per differenza (tenuto conto di quanto precisato nei punti successivi), imponendo l'isogettito rispetto all'applicazione generalizzata della aliquota pre-riforma aggiornata;
  - c) un terzo scaglione di consumo (dagli 8 ai 12 GWh/mese) con aliquota fissata (sia in caso di aumento che di diminuzione) per consentire di raccogliere circa lo 0,5% del gettito complessivo attribuito alla tipologia contrattuale per la specifica componente;
  - d) un quarto scaglione di consumo (sopra i 12 GWh/mese) con una aliquota pari a 0.
- 5.5 Sulla base dei principi di cui ai punti precedenti, la deliberazione ARG/elt 38/08 aveva adottato una struttura intermedia per le componenti tariffarie A3 e A4. Per la componente tariffaria A2, la cui struttura intermedia risultava incoerente con l'articolazione tariffaria obiettivo, era stata invece adottata direttamente quest'ultima.
- 5.6 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, la variazione in diminuzione della componente tariffaria A2 è stata pertanto applicata alle utenze in alta e altissima tensione direttamente secondo la struttura tariffaria obiettivo.
- 5.7 La variazione in diminuzione della componente tariffaria A4 è stata invece applicata per le utenze in alta e altissima tensione secondo il principio di gradualità previsto dalla deliberazione n. 348/07. Poiché, come già illustrato, la struttura della componente tariffaria A4 era già stata soggetta ad una prima modifica, è stata adottata una procedura diversa da quella illustrata al punto 5.4, in quanto quest'ultima è applicabile solo nel caso di modifiche a partire dalla struttura tariffaria preesistente alla riforma.
- 5.8 In particolare, la struttura tariffaria intermedia della componente tariffaria A4 per le utenze in alta e altissima tensione nel quarto trimestre 2008 è stata determinata secondo i seguenti criteri:
- a) trattandosi di un caso di riduzione dell'aliquota media, l'aliquota del secondo scaglione (che, nell'articolazione tariffaria obiettivo, è pari alla metà del primo scaglione, e pertanto deve ridursi rispetto ai livelli attuali) viene ridotta in maniera tale da concentrare su tale scaglione tutto l'effetto della riduzione;
  - b) l'aliquota del terzo scaglione (che nell'articolazione tariffaria obiettivo, è pari a metà del primo scaglione, e pertanto deve aumentare rispetto ai livelli attuali), rimane invariata rispetto al livello del trimestre precedente.

- 5.9 Nel caso in cui l'aliquota del secondo scaglione determinata secondo quanto previsto al precedente punto 5.8, lettera a), avesse violato l'articolazione tariffaria obiettivo (ossia con il secondo scaglione che risultava inferiore al 50% del primo scaglione), si sarebbe ridotta anche l'aliquota del primo scaglione, fino a trovare un punto di equilibrio che, a tendere, corrisponderà alla struttura obiettivo.
- 5.10 Nel caso di aumento dell'aliquota media partendo da una struttura intermedia sono applicabili criteri analoghi a quelli descritti ai punti 5.8 e 5.9. In questo caso si concentrano gli aumenti sull'aliquota del terzo scaglione, mentre si mantiene invariata l'aliquota del secondo.
- 5.11 Adottando il procedimento descritto al punto 5.8, la componente tariffaria A4 nel quarto trimestre 2008 assume per le utenze in alta e altissima tensione una ulteriore struttura intermedia, che prevede una aliquota pari a 0,221 centesimi di euro/kWh per i consumi al di sotto dei 4 GWh/mese, pari a 0,111 centesimi di euro/kWh per i consumi tra 4 e 8 GWh/mese e pari a 0,007 centesimi di euro/kWh per i consumi mensili tra 8 e 12 GWh/mese.
- 5.12 La nuova componente tariffaria As è stata applicata alle utenze di alta e altissima tensione adottando direttamente la struttura obiettivo.

## **6 Aggiornamento del Testo Integrato con le recenti disposizioni dell'Autorità**

- 6.1 Recenti disposizioni dell'Autorità in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica hanno modificato in parte l'utilizzo di alcuni conti di gestione istituiti presso la Cassa.
- 6.2 In particolare:
- a) con la deliberazione EEN 2/08<sup>23</sup> l'Autorità ha adeguato la deliberazione n. 36/07<sup>24</sup> al disposto dell'articolo 9 del decreto 21 dicembre 2007<sup>25</sup>;
  - b) l'articolo 11, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 95/08<sup>26</sup> prevede che gli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto 11 aprile 2008<sup>27</sup> (incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici) sono posti a carico del Conto A3;
  - c) l'articolo 11, comma 2, del medesimo allegato A prevede altresì che i costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa, ai fini delle verifiche sugli impianti solari termodinamici in esercizio che percepiscono gli incentivi di cui al precedente alinea, sono posti a carico del Conto A3;
  - d) il punto 2 della deliberazione ARG/elt 99/08<sup>28</sup> prevede che il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di

<sup>23</sup> Deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 2/08.

<sup>24</sup> Deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2007, n. 36/07.

<sup>25</sup> Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007 (di seguito: decreto 21 dicembre 2007).

<sup>26</sup> Deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08.

<sup>27</sup> Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici"

<sup>28</sup> Deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08.

connessione di terzi degli impianti di produzione, approvato con deliberazione ARG/elt 99/08 (di seguito: TICA) ha effetti a decorrere dall'1 gennaio 2009 e che, a decorrere dalla medesima data, le deliberazioni n. 281/05<sup>29</sup> e n. 89/07<sup>30</sup> continuano ad esplicare i loro effetti unicamente per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008;

- e) l'articolo 31, comma 3, del TICA prevede altresì che il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25.1, 25.2, lettera a), 26.1 e 29.4 del medesimo provvedimento trova copertura, su base annuale, tramite il Conto A3.

6.3 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica è stato pertanto aggiornato il Testo Integrato per tener conto delle modifiche apportate dai provvedimenti di cui al precedente punto 6.2.

---

<sup>29</sup> Deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata.

<sup>30</sup> Deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07.